Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 26 gennaio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 4 gennaio, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Evelyn Shuckburgh il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Gran Bretagna.

(200)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1966, n. **1244**.

Istituzione a Grenoble (Francia) di un Consolato di 1ª categoria, soppressione del Vice consolato di 1ª categoria nella stessa località, e modifica della circoscrizione del Consolato di 1ª categoria in Chambery (Francia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Grenoble (Francia), alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Chambery, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Grenoble (Francia) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il Dipartimento dell'Isère.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Chambery (Francia) è modificata come segue: i Dipartimenti di Haute-Savoie, Savoie e Hautes Alpes.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 129. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1966, n. **1245**.

Inclusione dell'abitato della frazione Alfero, del comune di Verghereto (Forlì), tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 876, emesso nell'adunanza del 21 giugno 1966;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Alfero, frazione del comune di Verghereto, in provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1966

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 131. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1966, n. **1246**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

23) Istituzioni di sociologia;

24) Storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l'Europa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 123. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1966, n. **1247**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32, relativo all'ammissione dei laureati al corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente: «I laureati in Giurisprudenza, Economia e commercio ed in Scienze statistiche e demografiche o in statistiche ed attuariali — sempre che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica — sono ammessi al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue moderne, con l'esclusione degli esami già superati per la precedente laurea.

Resta, inoltre, fermo l'obbligo della frequenza a tre Istituti.

Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree ed a studi compiuti presso altri Istituti italiani o stranieri, decide la Facoltà caso per caso».

Art. 88. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico fisico) è soppresso quello di «Analisi chimica strumentale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 126. — DI PRETORO

LEGGE 16 gennaio 1967, n. **2**.

Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1966 è autorizzata, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere gravante nell'esercizio 1966 si provvede con parte del maggior gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, numero 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 16 gennaio 1967, n. **3**.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' riconosciuta personalità giuridica all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

Art. 2.

Esso si propone di assicurare la più completa ed ordinata documentazione di tale movimento dalle sue origini antifasciste alla Liberazione; di promuoverne lo studio storico e la conoscenza a mezzo di periodici o di altre pubblicazioni a carattere scientifico, come di convegni e di altre iniziative di studio.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Sono membri dell'Istituto nazionale gli Istituti storici regionali, provinciali o locali, che svolgono nel rispettivo ambito analoghe attività di documentazione e di studio, e gli enti storici a carattere non territoriale che si propongono scopi analoghi.

L'Istituto nazionale si pronuncia sulla loro accettazione in base alle norme previste dal suo statuto.

Art. 4.

L'Istituto nazionale è retto da un Consiglio generale formato da rappresentanti degli Istituti storici associati, da rappresentanti dell'Amministrazione pubblica, da membri cooptati.

Lo statuto determina la composizione delle rappresentanze degli Istituti, e la misura delle cooptazioni ammesse.

Rappresentano l'Amministrazione pubblica tre membri rispettivamente designati dai Ministeri della pubblica istruzione (Accademie e Biblioteche), dell'interno (Archivi di Stato), della difesa (Uffici storici).

Art. 5.

Il Consiglio generale nomina gli organi direttivi dello Istituto, costituiti dal Consiglio direttivo, dal presidente, dal Collegio dei revisori dei conti.

I revisori dei conti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della pubblica istruzione, dai principali enti sovventori.

Art. 6.

Gli Istituti associati devono essere formalmente costituiti; hanno statuto proprio e gestione autonoma. Spetta ad essi la conservazione del patrimonio documentario, bibliografico, museografico da essi raccolto. Essi possono costituirsi su base associativa, purchè regolata da precise norme statutarie. La loro attività scientifica è soggetta alla vigilanza dell'Istituto nazionale, al quale devono presentare un rapporto annuale e render conto dei contributi ad essi conferiti.

Art. 7.

I Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno (Archivi di Stato), su richiesta dell'Istituto nazionale, sono autorizzati a concedere comandi di personale particolarmente idoneo per specifici incarichi di natura scientifica ed archivistica.

Art. 8.

All'Istituto nazionale è concesso un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato di 50 milioni di lire. A tale contributo si provvederà con riduzione di pari importo del capitolo 2192 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Una congrua parte di detto contributo sarà erogata a favore dell'attività archivistica o storica, svolta dagli Istituti associati, nella misura che sarà stabilita dal bilancio preventivo annualmente approvato dal Consiglio generale e dal Collegio dei revisori dei conti.

L'Istituto nazionale è soggetto al controllo sugli enti sovvenzionati esercitato dalla Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 9.

L'Istituto nazionale è tenuto a presentare annualmente un rapporto sulla sua attività al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Lo statuto dell'Istituto nazionale, redatto secondo i criteri fissati dalla presente legge, sarà approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 16 gennaio 1967, n. 4.

Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Società europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1966 il contributo annuo a favore della Società europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, in misura di lire 20 milioni, è elevato a lire 30 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dalla persente legge sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale inscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1966.

Ripartizione dei rimanenti utili della lotteria « Agnano » svoltasi a Napoli il 5 aprile 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con i successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1965, con il quale gli utili della lotteria « Agnano » svoltasi a Napoli il 5 aprile 1964 sono stati devoluti, per il 61,7431 % dello ammontare complessivo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I rimanenti utili della lotteria « Agnano » svoltasi a Napoli il 5 aprile 1964, sono devoluti per il 38,2569 % ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Centro di Ricerche e Documentazione - Milano 1,7199 %
3. Associazione Nazionale tra gli Anziani del Ministero delle Finanze e del Tesoro per il Centro Studi Albavilla - Milano . 0,5755 %
3. Comitato « Tutto per i Ragazzi » - Milano . . 0,5755 %
4. Centro Italiano Solidarietà Sociale - « Fondazione M. O. Farina » - Monza (Milano) 0,5755 %
5. Scuola Materna Asilo Infantile - frazione San Fruttuoso di Monza (Milano) 0,2877 %
6. Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Pesaro 0,5755 %
7. Fondazione Nazionale « Carlo Collodi » - Pescia (Pistoia) 0,5755 %
8. Opera « Mons. A. Bartolomasi-Nunziatella » - dei Cappellani Militari - Pomezia (Roma) 0,2877 %
9. Istituto Padri Liguorini - Pompei (Napoli) . . 0,1151 %
10. Azienda Istituto Scolastico - Ponte in Valtellina (Sondrio) . . . . 0,0863 %
11. Orfanotrofio « Presentazione di Maria SS. al Tempio » Pratola Peligna (L'Aquila) . 0,1151 %
12. Asilo Infantile « Bambino Gesù » delle Suore Domenicane del Cuore Immacolato di Maria - Roma . . . . 0,1151 %
13. Asilo Infantile - Pesaro . 0,2877 %
14. Comitato Culturale « Giuseppe Di Vittorio » - Roma . . . . 0,5755 %
15. Parrocchia S. Angelo e Leonardo - per Opere Assistenziali - Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) . . . . 0,1438 %
16. Istituto « Pendola » pei Sordomuti - Siena . . . . 0,1151 %
17. Istituto « Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore » - Trani (Bari) . . . . 0,4315 %
18. Circolo Studi Sociali « Gaetano Salvemini » - Trieste . . . . 0,0575 %
19. Unione Nazionale Orfani di Guerra - Roma . . . . 0,5755 %
20. Asilo Laboratorio - Borgia (Catanzaro) 0,1151 %
21. Parrocchia « San Giovanni Battista » per Opere Assistenziali - frazione Valmaggiore di Endine Gaiano (Bergamo) . . . . . . 0,1438 %
22. Opera Assistenza Scarcerati Italiani - O.A.S.I. Nostra Signora della Mercede - Firenze . . . . 0,2589 %
23. Asilo Infantile Parrocchiale - Fraine (Chieti) . . . . 0,1151 %
24. Curia Arcivescovile - per Colonia Marina - Potenza . . . . 2,8778 %
25. Curia Arcivescovile di Matera - per Colonia Marina di Ginosa Marina (Taranto) . . 1,7267 %
26. Asilo Infantile - Guilmi (Chieti) . . 0,1151 %
27. Parrocchia della Visitazione di Maria SS. - Poggio Capanne di Manciano (Grosseto) 0,1438 %
28. Casa di Riposo per Religiose Anziane Monza (Milano) . . . . 0,1151 %
29. Opere Sociali Parrocchia di S. Maria delle Grazie - frazione Capodigiano di Muro Lucano (Potenza) . . . . 0,1438 %
30. Scuola Materna - Piombino Dese (Padova) . . . . 0,2014 %
31. Scuola Materna « Bianca Fiora » - Pisticci (Matera) . . . . 0,1438 %
32. Opere Assistenziali Parrocchia Santa Maria - Potenza . . . . 0,1438 %
33. Opera S. Cuore per l'Educazione della Fanciullezza e la Gioventù - Rossano Calabro (Cosenza) . . . . 0,8633 %
34. Parrocchia Santa Maria dei Lombardi - Tricarico (Matera) . . . . 0,4029 %
35. Istituto Infanzia Abbandonata - Villa del Ragazzo del Sacro Cuore - Serramanna (Cagliari) . . . . 0,1438 %
36. Orfanotrofio Femminile « S. Giuseppe » dell'Istituto Buon Pastore - Sanluri (Cagliari) . . . . 0,1438 %
37. Istituto Orfanotrofio Femminile « S. Efisio » - Oristano (Cagliari) . . . . . . 0,1438 %
38. Asilo Infantile - Nurachi (Cagliari) . . 0,1438 %
39. Asilo Infantile San Giovanni Bosco - Tramatza (Cagliari) . . . . 0,1438 %
40. Compagnia Dame di Carità - Abbasanta (Cagliari) . . . . 0,2877 %
41. Compagnia Dame di Carità - Mogoro (Cagliari) . . . . 0,2877 %
42. Parrocchia S. Giovanni di Dio - Compagnia Dame di Carità - Sassari . . . . . 0,2877 %
43. Compagnia Dame di Carità della F.U.C.I. - Sassari . . . . 0,2877 %
44. Parrocchia di Sant'Anna - Compagnia Dame di Carità - Cagliari . . . . 0,2877 %
45. Parrocchia S. Giuseppe - Compagnia Dame di Carità - Cagliari . . . . . . 0,2877 %

46. Parrocchia dell'Immacolata - Compagnia Dame di Carità - Sassari . . . . . . 0,2877 %
47. Compagnia Dame di Carità - Borgo Sant'Elia di Cagliari . . . . 0,2877 %
48. Parrocchia S. Maria della Neve - Compagnia Dame di Carità - Nuoro . . . . . 0,2877 %
49. Parrocchia di S. Donato - per Opere Assistenziali - Sassari . . . . 0,1438 %
50. Opere Assistenziali della Parrocchia - frazione S. Giovanni d'Ottava di Sassari . . 0,1438 %
51. Parrocchia S. Maria Assunta - per Opere Assistenziali - in Palmadula (Sassari) . . 0,1438 %
52. Scuola Apostolica per Opere Assistenziali - Sassari . . . . 0,1438 %
53. Ricovero di Mendicità « S. Agostino » delle suore Mercenarie - Alghero (Sassari) . 0,1438 %
54. Asilo Infantile « Mater Purissima » - Ittiri (Sassari) . . . . 0,1438 %
55. Opere Assistenziali della Parrocchia S. Margherita V. M. - Bultei (Sassari) . . . 0,1438 %
56. Collegio Serafico - Istituto Educativo Assistenziale S. Maria di Betlem - Sassari . . 0,1438 %
57. Scuola Materna - frazione S. Pasquale di Sassari . . . . 0,1438 %
58. Monastero delle Monache Cappuccine « Sacra Famiglia » - Sassari . . . . 0,5755 %
59. Opere Assistenziali della Parrocchia di S. Barbara - Villacidro (Cagliari) . . . . . 0,1438 %
60. Opere Assistenziali della Congregazione Femminile Cenacolo del Cuore Immacolato di Maria - San Gavino (Cagliari) . . . 0,2877 %
61. Asilo Infantile Santa Maria - Guspini (Cagliari) . . 0,1438 %
62. Asilo Infantile « Gesù Bambino » - Burcei (Cagliari) . . 0,1438 %
63. Opere Assistenziali della Parrocchia di S. Avendrace - Cagliari . . 0,1438 %
64. Opere Assistenziali della Parrocchia di S. Lucifero - Cagliari . 0,1438 %
65. Opere Assistenziali dell'Oratorio Salesiano - Cagliari . 0,1438 %
66. Asilo Infantile « S. Greca » - Decimomannu (Cagliari) . . 0,1438 %
67. Asilo Infantile Suore Figlie di San Giuseppe - Domusnovas (Cagliari) . . 0,1438 %
68. Asilo Infantile « S. Raffaele Arcangelo » - Ballao (Cagliari) . . . . 0,1438 %
69. Asilo Infantile « Monumento ai Caduti » - frazione Monserrato di Cagliari . 0,1438 %
70. Asilo Infantile Parrocchiale - frazione Villarios di Giba (Cagliari) . 0,1438 %
71. Istituto Femminile per Minorati Fisici e Psichici « Mons. Angioni » - Quartu S. Elena (Cagliari) . . . . . 0,1438 %
72. Opera Buon Pastore (Orfanotrofio) - frazione S. Gregorio di Sinnai (Cagliari) . 0,1438 %
73. Orfanotrofio Femminile « S. Francesco » - Masullas (Cagliari) . . 0,1438 %
74. Orfanotrofio Femminile « Nostra Signora della Mercede » - Mandas (Cagliari) . 0,1438 %
75. Orfanotrofio Pili Cubeddu - Seneghe (Cagliari) . . 0,1438 %
76. Asilo Infantile - Assolo (Cagliari) . . 0,1438 %
77. Asilo Infantile « Cristo Re » - Lula (Nuoro) . . . . 0,1438 %
78. Istituto Educativo Assistenziale « Gesù Bambino » - Genoni (Nuoro) . . . . . 0,1438 %
79. Istituto Figlie della Carità della Provincia di Sardegna - Cagliari . . . . . . 0,2877 %
80. Opere Assistenziali della Parrocchia di S. Giuseppe - Roma . . . . 0,1438 %
81. Istituto Femminile S. Giovanni Bosco - Roma . . . . 0,1438 %
82. Istituto Nostra Signora del Sacro Cuore - Teverola (Caserta) . . . . 0,1438 %
83. Parrocchia di Ligorzano - per Opere Assistenziali - Serramazzoni (Modena) . . 0,1438 %
84. Asilo Infantile di Torriano - Certosa di Pavia (Pavia) . . . . 0,1438 %
85. Istituto Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso - località Collevalenza di Todi (Perugia) . . . . 0,5755 %
86. Opere Assistenziali della Parrocchia di Cristo Agonizzante - frazione Vitinia di Roma 0,1438 %
87. Monastero delle Benedettine « Mater Unitatis » per opere assistenziali - Olzai (Nuoro) . . . . 0,1438 %
88. Orfanotrofio Maschile e Scuola « Casa Immacolata » - Palestrina (Roma) . . . . 0,1438 %
89. Conservatorio Pontificio dei SS. Clemente e Crescentino - Roma . . . . . . 0,1438 %
90. Educandato Femminile « Tempesti » - Capranica (Viterbo) . . . . 0,1438 %
91. Orfanotrofio delle Suore Francescane - frazione Lunghezza, località Castellaccio di Roma . . . . 0,1438 %
92. Opere Assistenziali della Parrocchia di S. Giovanni Bosco - Altamura (Bari) . . . 0,1438 %
93. Opere Assistenziali della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù - Altamura (Bari) . . 0,1151 %
94. Federazione Universitaria Cattolica Italiana - Circolo « Ven. Cesare Sportelli » - Putignano (Bari) . . . . 0,1151 %
95. Parrocchia « S. Giuseppe Artigiano » - per le opere assistenziali e ricreative - Gorizia 0,2877 %
96. Asilo Infantile N. S. SS. Sacramento - Bari . . . . 0,1151 %
97. Unione Italiana Ciechi - Bari . . . . 0,2877 %
98. Asilo Infantile S. Lorenzo Martire - frazione Ellera di Albisola Superiore (Savona) 0,1726 %
99. Casa della Gioventù - Genova Quinto . 0,1726 %
100. Società Operaia di Mutuo Soccorso « S. Zita » - Genova . . . . 0,1726 %
101. Opere Assistenziali della Chiesa della Madonna della Divina Provvidenza - San Severo (Foggia) . . . . 0,1438 %
102. Opera Pia Orfanotrofio Addolorata - Casamassima (Bari) . . . . 0,1438 %
103. Istituto S. Giuseppe dei Frati Minori per le opere assistenziali - Copertino (Lecce) 0,1151 %
104. Orfanotrofio Femminile « Immacolata Concezione » - Terlizzi (Bari) . . . . . . 0,1151 %
105. Movimento Amici Don Domenico Savio per le opere assistenziali - Trinitapoli (Foggia) . . . . 0,1151 %
106. Centro Sportivo Italiano - Bari . . . 0,1726 %
107. Opere Assistenziali della Parrocchia di S. Giovanni Battista - Lonato (Brescia) . . 0,1438 %
108. Parrocchia di S. Faustino e S. Giovita - Siviano di Monte Isola (Brescia) . . . . 0,1438 %
109. Asilo Infantile - Cellatica (Brescia) . . 0,1151 %
110. A.C.L.I. - Scuola Analfabeti - Sarezzo (Brescia) . . . . 0,1151 %

111. Opere Assistenziali Parrocchiali - per l'Asilo Infantile - Ponte di Legno (Brescia) . . 0,1151 %
112. Asilo Infantile Parrocchiale - Roè Volciano (Brescia) . . . . 0,1151 %
113. Opere Assistenziali della Parrocchia S. Michele - Sabbio Chiese (Brescia) . . . . 0,1151 %
114. Asilo Divina Provvidenza - Castrocaro Terme (Forlì) . . . . 0,1151 %
115. Ospedale Civile Vittorio Emanuele II - Turi (Bari) . . . . 0,1438 %
116. Federazione Provinciale dell'Associazione Nazionale Tubercolotici di Guerra - Bari . . . . 0,1438 %
117. Asilo e Oratorio « San Domenico Savio » - Ruvo di Puglia (Bari) . . . . . . 0,1151 %
118. Asilo Infantile Parrocchiale Opere Assistenziali Ricreative - frazione Santa Maria del Taro di Tornolo (Parma) . . . . . . 0,1438 %
119. Opere Assistenziali della Parrocchia S. Giovanni Battista - frazione S. Giovanni Reatino di Rieti . . . . 0,1438 %
120. Istituto « Cesare Baronio » per le opere assistenziali - Roma . . . . 0,2014 %
121. Opere Assistenziali della Parrocchia S. Maria in Vallicella - Roma . . . . . . 0,1438 %
122. Parrocchia San Filippo Neri in Eurosia - Roma . . . . 0,1438 %
123. Assistenziario Interdiocesano di Trani-Barletta-Bisceglie - per opere assistenziali - Trani (Bari) . . . . . . 0,2877 %
124. Collegio Salesiano D. Bosco - Tolmezzo (Udine) . . . . 0,2877 %
125. Asilo Infantile - località Borgo Pantano di Pesaro . . . . . 0,1438 %
126. Opere Assistenziali della Parrocchia dei SS. Cristoforo e Costanzo - San Costanzo (Pesaro) . . . . 0,1438 %
127. Ente Comunale di Assistenza per l'Opera Pia Ricovero di Mendicità - Potenza Picena (Macerata) . . . . 0,1151 %
128. Parrocchia di Cristo Re per le opere assistenziali - Civitanova Marche (Macerata) 0,1151 %
129. Asilo Infantile « Charitas » - Sammichele di Bari (Bari) . . . . . 0,1438 %
130. Asilo Infantile « Principe di Napoli » - Sammichele di Bari (Bari) . . . . 0,1438 %
131. Opere Assistenziali dell'Ispettoria Salesiana Pugliese-Lucana - Bari . . . . . 0,2877 %
132. Orfanotrofio S. Cuore - frazione S. Giovanni a Teduccio di Napoli . . . . 0,1438 %
133. Orfanotrofio Monastero S. Caterina - Castel Ritaldi (Perugia) . . . . . . 0,1151 %
134. Suore Missionarie Sacro Costato per il Corso Professionale di Taglio Cucito e Ricamo e per la Scuola Materna - Gravina di Puglia (Bari) . . . . . 0,1151 %
135. Opere Assistenziali della Parrocchia S. Stefano Protomartire - località Bornata di Brescia . . . . 0,1151 %
136. Orfanotrofio « S. Maria di Leuca » - Bari . . . . 0,1726 %
137. Orfanotrofio « Clelia Merloni » - Bari 0,1726 %
138. Opera Beata Maria De Mattias - frazione Carbonara di Bari . . . 0,1726 %
139. Oratorio Preziosissimo Sangue per le opere assistenziali - Bari . . . . . 0,1151 %
140. Pia Fondazione « San Francesco De Paola » - Manfredonia (Foggia) . . . . . . 0,1438 %
141. Opera Santa Croce per le opere assistenziali - San Severo (Foggia) . . . . . . 0,1438 %
142. Opera S. Antonio per Orfani - Andria (Bari) . . . . 0,2877 %
143. Chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo per le opere assistenziali - Cusano Mutri (Benevento) . . . . 0,2302 %
144. Asilo Infantile Sacro Cuore - frazione Cusercoli di Civitella di Romagna (Forlì) . . 0,0575 %
145. Circolo « G. Matteotti » - Introdacqua (L'Aquila) . . . . 0,1726 %
146. Opere Assistenziali della Chiesa S. Maria Assunta - Grumo Appula (Bari) . . . . 0,1438 %
147. Opere Assistenziali del Monastero S. Ruggero - Barletta (Bari) . . . . 0,1438 %
148. Casa di Riposo « M. De Napoli » - Terlizzi (Bari) . . . . 0,1726 %
149. Istituto Figlie della Divina Provvidenza - Grottaferrata (Roma) . . . . 0,1438 %
150. Asilo della Pietà - Orfanotrofio Femminile per le opere assistenziali - Bari . . 0,1726 %
151. Consorzio Provinciale Patronati Scolastici Assistenza Famiglie Alunni Bisognosi - Bari . . . . 0,5755 %
152. Orfanotrofio Maria Lippolis - Spadafina - Asilo Infantile - frazione Santo Spirito di Bari . . . . 0,2302 %
153. Parrocchia SS. Redentore per le opere assistenziali delle Dame di San Vincenzo De Paoli - Roma . . . . 0,1726 %
154. Opere Assistenziali del C.A.I. - Brescia 0,1726 %
155. Parrocchia di Santa Maria Goretti - Roma . . . . 0,1726 %
156. Villaggio del Fanciullo « Buon Pastore » - Barletta (Bari) . . . . 0,2302 %
157. Opera Nazionale per la Protezione della Maternità ed Infanzia - Bari . . . . . 0,2877 %
158. Opera Nazionale per il Recupero dei Fanciulli Subnormali - Roma . . . . 0,2877 %
159. Centro Culturale per Ragazzi « Col. A. Bettoni Cazzago » - Cazzago San Martino (Brescia) . . . . 0,1438 %
160. Istituto Salesiano « Don Bosco » per le opere assistenziali - Ancona . . . . . 0,1438 %
161. Orfanotrofio Maschile Sant'Antonio - Bari . . . . 0,1726 %
162. Istituto delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù - Roma . . . . 0,1438 %
163. Istituto Figlie di N.S. di Fatima - frazione Decorata di Colle Sannita (Benevento) 0,1438 %
164. Parrocchia S. Gregorio Magno - frazione Casola di Domicella (Avellino) . . . . 0,1151 %
165. Asilo Infantile - Foiano in Val Fortore (Benevento) . . . . 0,1151 %
166. Asili Infantili « S. Cuore e S. Domenico » - Incisa Scapaccino (Asti) . . . . . 0,0575 %

Dato a Roma, addì 22 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — PRETI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 383

(201)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966.

Sostituzione di due componenti della Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1965, registro n. 5 Finanze, foglio n. 346, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968, della Commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Donato Colletta, sostituto avvocato generale dello Stato nonchè del dott. Tommaso Spremolla, vice procuratore generale della Corte dei conti, membri della predetta Commissione, perchè trasferito ad altra sede il primo e dimissionario il secondo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il sostituto avvocato generale dello Stato avv. Roberto De Maio e il dott. Italo Sfrecola, consigliere della Corte dei conti, sono nominati membri della Commissione centrale per le imposte, in sostituzione, rispettivamente, dell'avv. Donato Colletta e del dott. Tommaso Spremolla.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1966
Registro n. 49 *Finanze, foglio n.* 191

(585)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di San Severo a contrarre un mutuo per i lavori di restauro dell'edificio adibito a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 25 marzo 1964, n. 77, del comune di San Severo;

Vista la decisione del 19 ottobre 1964, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Foggia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per i lavori di restauro dell'edificio adibito a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di provvedere all'esecuzione dei lavori suddetti;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavori di restauro dell'edificio adibito a sede della pretura di San Severo, secondo il progetto presentato ed approvato dall'Ufficio tecnico comunale, il comune di San Severo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 21.675.000 (ventunomilioniseicentosettantacinquemila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di San Severo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 1.687.000 annue (pari in cifra tonda al 60 % della annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 21.675.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1, per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, per tutta la durata dell'ammortamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di San Severo il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Registro n. 41 *Grazia e giustizia, foglio n.* 96

(614)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione della analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano:

Tariffa I, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 16 giugno 1961).

Roma, addì 22 dicembre 1966

(469) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1966.

Proroga al 31 dicembre 1970 del termine fissato per la esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete telefonica nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo o con ponti radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre opere accessorie interessanti alcune località del territorio della Repubblica.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto che da parte dell'Amministrazione P. T. - Azienda di Stato per i servizi telefonici - sono stati emessi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità, vari decreti ministeriali, per l'esecuzione dei lavori nonchè delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio;

Considerato che il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati e dei punti di collegamento, dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, dai lavori di ampliamento e modifiche stradali lungo il percorso dei cavi, dai ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie; motivi tutti che hanno impedito ancora, nella maggior parte dei casi, il compimento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario in conseguenza, per le ragioni suesposte, adeguare il termine al 31 dicembre 1970, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine 31 dicembre 1970 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre opere accessorie interessanti le tratte e le località sottoindicate:

Roma-Tivoli-Avezzano-Pescara; Roma-Terni-Perugia-Arezzo; Firenze-Bologna; Bologna-Ferrara-Padova; Milano-Cremona-R. Emilia-Bologna; Avellino, Summonte, Altavilla Irpina, Chianchetelle, Chianche, S. Nicola Manfredi, Benevento, Caserta, S. Nicola La Strada, Maddaloni, Santa Maria a Vico, Formia, Minturno, Sessa Aurunca, Cascano, San Giuliano e Teano;

Milano-Piacenza-R. Emilia-Bologna; Roma-Rieti-Montefranco; Firenze-Bologna; Torino-Mondovì-Savona;

Ferrara-Padova; Carmagnola-Torino;

Roma-Terni-Perugia-Arezzo;

Milano-Verona; Firenze-Pisa; Torino-Modane; Verona-Brennero; Roma-Napoli; Roma-Pisa; Pisa-Genova; Verona-Trieste; Genova-Milano; Torino-Milano; Genova-P. S. Luigi; Pescara-Verona; Milano-Chiasso; Verona-Mantova; Napoli-Miliscola; Cagliari-Sassari; Roma-Pescara; Udine-Cervignano; Padova-Trento; Bassano-San Daniele del Friuli; Udine-Tarvisio; Firenze-Pesaro; Mazara del Vallo-Porto Empedocle; Golfo Aranci-Cagliari; Monte S. Zio, Monte Serra (Lucca); Foggia-Pescara; Napoli-Avellino; Andria-Foggia; Vibo Valentia-Reggio Calabria; Messina-Patti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1966

(587) *Il Ministro*: SPAGNOLLI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1966.

Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1967, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e di registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha modificato il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge di registro;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, l'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, innanzi citata;

Vista la deliberazione del 15 dicembre 1966, n. 3342, con la quale la Commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 3,30 (tre e trenta) il coefficiente di aggiornamento per l'anno 1967 delle tabelle, a suo tempo, predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1967 dalla Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, nella misura di 3,30 (tre e trenta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

(687)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Enna presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83.

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Enna presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 247ª adunanza tenuta l'8 luglio 1965;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1051ª adunanza tenuta il 14 dicembre 1966;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico preliminare del distretto di Enna, e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto:

Settore di Enna, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Enna, comprendente il territorio dei comuni di Enna e Calascibetta;

rete urbana di Villarosa, comprendente il territorio del Comune omonimo.

Settore di Agira, unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Agira, comprendente il territorio dei comuni di Agira e Gagliano Castelferrato.

Settore di Cerami, tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Cerami, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Capizzi, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Troina, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Leonforte, unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Leonforte, comprendente il territorio dei comuni di Leonforte, Assoro e Nissoria.

Settore di Nicosia, unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Nicosia, comprendente il territorio dei comuni di Nicosia e Sperlinga.

Settore di Piazza Armerina, due reti urbane e cioè:

rete urbana di Piazza Armerina, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Aidone, comprendente il territorio del Comune omonimo.

Settore di Regalbuto, tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Regalbuto, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Catenanuova, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Centuripe, comprendente il territorio del Comune omonimo.

Settore di Valguarnera Caropepe, unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Valguarnera Caropepe, comprendente il territorio del Comune omonimo.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(615)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 9 aprile 1966, concernente la integrazione del predetto Comitato;

Vista la lettera del 19 novembre 1966, con la quale il prof. Giuseppe Mira rassegna le proprie dimissioni, quale esperto del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria il prof. Giuseppe Mira, dimissionario, con il prof. Giorgio Spitella;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Giorgio Spitella è chiamato a far parte, in qualità di esperto, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, in sostituzione del prof. Giuseppe Mira.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(612)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 gennaio 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di San Giuseppe Vesuviano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 agosto 1966, è stato sciolto il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del Comune il vice prefetto dott. Alfonso Ferrara;

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, fra l'altro, la esecuzione di importanti opere pubbliche e la riorganizzazione dei servizi comunali, per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamata in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Napoli, addì 20 gennaio 1967

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 agosto 1966, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il vice prefetto dott. Alfonso Ferrara;

Considerato che, venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario per motivi amministrativi che la gestione commissariale stessa venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Giuseppe Vesuviano, affidata al vice prefetto dott. Alfonso Ferrara, con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1966, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 20 gennaio 1967

Il prefetto: BILANCIA

(785)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 gennaio 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Piano di Sorrento.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 1966, è stato sciolto il Consiglio comunale di Piano di Sorrento ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del Comune il consigliere di 1ª classe dott. Corrado Catenacci;

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, fra l'altro, la esecuzione di importanti opere pubbliche e la riorganizzazione dei servizi comunali, per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamata in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Napoli, addì 20 gennaio 1967

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 1966 con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Piano di Sorrento e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il consigliere di 1ª classe dott. Corrado Catenacci;

Considerato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario per motivi amministrativi che la gestione commissariale stessa venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Piano di Sorrento, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Corrado Catenacci, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 settembre 1966, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 20 gennaio 1967

Il prefetto: BILANCIA

(784)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito ai sottonotati, con decreto in data 2 giugno 1966, il diploma di benemerito della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia.

DIPLOMA DI PRIMA CLASSE

(Medaglia d'oro)

1. Abbagnano prof. Nicola
2. Andreoli prof. Giuseppe
3. Arias prof. Paolo Enrico
4. Arslan prof. Jetwart
5. Battaglia prof. Salvatore
6. Bertelli prof. Ruggero
7. Bianchi prof. Lorenzo
8. Bobbio prof. Norberto
9. Bombaci prof. Alessio
10. Bonato prof. Corrado
11. Bruno prof. Francesco
12. Cagnoli prof. Carlo
13. Calzolari prof. Claudio
14. Carnacini prof. Tito
15. Chiaudano prof. Mario
16. Chiodi prof. Valentino
17. Ciccarone prof. Antonio
18. Cocchi prof. Cesare (a. m.)
19. Codegone prof. Cesare
20. Colosi prof. Giuseppe
21. Crepaz prof. Enrico
22. D'Alessandro prof. Giuseppe
23. Drigo prof. Angelo
24. Evangelisti prof. Giuseppe
25. Favaloro prof. Giuseppe
26. Ferrari prof. Adolfo
27. Giaccardi Giroud prof. Fernando
28. Godina prof. Giovanni
29. Greppi prof. Enrico
30. Giuffrida prof. Pasquale
31. La Via prof. Vincenzo
32. Leoni prof. Bruno
33. Levi prof. Mario Attilio
34. Locatelli prof. Piera
35. Marcolongo prof. Ferdinando
36. Mariani prof. Valerio
37. Maroi prof. Fulvio (a. m.)
38. Marongiu prof. Antonio
39. Mascherpa prof. Pietro
40. Monroy prof. Alberto
41. Montanari prof. Fausto
42. Nava prof. Santo
43. Nerli prof. Nerlo
44. Niccolini prof. Pietro
45. Orabona prof. Eduardo
46. Pannain prof. Remo
47. Paradiso prof. Felice
48. Paroli prof. Giovan Battista
49. Passerin d'Entreves et Courmayeur prof. Alessandro
50. Pavanini prof. Giovanni
51. Pertusi prof. Agostino
52. Pinetti prof. Giuseppe
53. Provinciali prof. Renzo
54. Rigamonti prof. Rolando
55. Rossi Derubeis professore Ferdinando
56. Rostagni prof. Antonio
57. Ruggieri prof. Ettore
58. Sansone prof. Mario
59. Salis prof. Lino
60. Rasi Caldogno prof. Pietro
61. Saviano prof. Renato
62. Sbordone prof. Francesco
63. Scherillo prof. Antonio
64. Sestan prof. Ernesto
65. Someda prof. Giovanni
66. Tonzig prof. Sergio
67. Toschi prof. Umberto
68. Trabucchi prof. Alberto
69. Uggè prof. Albino
70. Verona prof. Onorato
71. Vitali prof. Giovanni
72. Voci prof. Pasquale
73. Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli Istituti universitari in Verona
74. Bocca dott. ing. Andrea
75. Santoro prof.ssa Caterina
76. Secchi prof. Claudio Cesare
77. Tallone Alberto
78. Benelli dott. ing. Giuseppe
79. Rutteri prof. Silvio
80. Tongiorgi prof. Ezio
81. Vecchione avv. Gaetano
82. Whitaker Cordelia
83. Marchi Giulio
84. Amministrazione provinciale di Salerno
85. Centro elicotteri Aeronautica militare in Pratica di Mare
86. Barone prof. Giannicola
87. De Tomasso dott. Michele
88. Formigari prof. Francesco
89. Kessler avv. Bruno
90. Longi prof. Enrico
91. Viterbo dott. Michele
92. Comune di Gallarate
93. Baude prof. Elie
94. Bisi dott. Fernando
95. De Bellis dott. Frank V.
96. Decombis prof. Marcel Fernand
97. Elwert prof. W. Theodor
98. Grande Vincenzo
99. Benedict M. Greene
100. Harvey Wood prof. Henry
101. Morgan Forster Edward
102. Natalello suor Anna Valentina
103. Piccirillo prof.ssa Maria Teresa
104. Vincent prof. Eric R. P.
105. Bagatti padre Camillo Bellarmino
106. Bonomo Riccardo
107. D'Avanzo prof. Ettore
108. Graffi prof. Aldo
109. Monasta prof. Saverio
110. Riva prof. Luigi
111. Botto cav. del lav. Eligio
112. Bracalenti prof. Ubaldo
113. Cesca prof. Giovanni
114. Ogliari avv. Francesco
115. Terribile prof. Giuseppe
116. Vignati prof. Zeno
117. De Giampaulis prof. Damiano
118. Parisio prof. Paolo
119. Bacchin prof. Angelo
120. Della Selva prof. Cosimo
121. Margotti prof. Anacleto
122. Tedeschi prof.ssa Vanda
123. Cinotti prof.ssa Ines nata Montagna
124. Furlanis Armando
125. Gianani prof. Rodolfo
126. Illario Luigi
127. Locatelli prof. Aldo
128. Patrizi dott. Giorgio (a. m.)
129. Zucco prof. Rodolfo
130. Levi dott. Ugo
131. Siciliani M.o dott. Francesco
132. Mons. Signora Aurelio
133. Mons. Vismara Carlo
134. Collegio San Luigi di Gorizia
135. Istituto Maria Immacolata di Milano
136. Istituto Rizzoli di Milano
137. Istituto Zaccaria di Milano
138. Istituto Agrario Provinciale di San Michele all'Adige
139. Lalli prof. Ettore
140. Settanni Canio
141. Bauer dott. Riccardo
142. Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo - Roma
143. Alagna dott. Pietro
144. Consorzio del Bacino Imbrifero dell'Adda - Sondrio
145. Aniasi Aldo
146. Cicconcelli prof. arch. Ciro
147. Farina dott. ing. Carlo (a. m.)
148. Giuffrida dott. Giuseppe (a. m.)
149. Oberto Tarena avv. Gianni
150. Pistelli on. dott. Nicola (a. m.)
151. Sansonetti Giuseppe
152. Vignoni Ovidio
153. Comune di Cantù
154. Amministrazione Provinciale di Varese
155. Andreotti prof. Roberto
156. Scuola di Aerocooperazione di Guidonia

DIPLOMA DI SECONDA CLASSE

(Medaglia d'argento)

1. Grillantini mons. Carlo
2. Bondi Solieri Bruna
3. Celuzza dott. Angelo
4. Giuliani mons. Matteo
5. Sacconaghi Cotta Carlotta
6. Tagarelli dott. Sebastiano
7. Barsotti dott. prof. Riccardo
8. Deplano Maria n. Ghiani Carta
9. Frullani Italo
10. Panetti prof. Giacomo
11. Petrini Salvatore
12. Romano prof. Vito
13. Salinardi dott. Gerardo
14. Stefanini prof. Angelo
15. Terenzi dott. Marcello
16. Turano prof. Carmelo
17. Lonero avv. Francesco Saverio
18. Zuech prof. Stefano
19. Carletti dott. Amos
20. Vallet prof. Georges
21. Villard prof. Francois
22. Bernardi prof.ssa Michelina
23. Grasso dott. Alfio
24. Monza mons. Mario
25. Odone prof. Vincenzo
26. Stella prof.ssa Candida
27. Benegiamo prof. Michele
28. Lo Presti prof. Giorgio
29. Marcer prof.ssa Matilde
30. Molfese prof. Giuseppe
31. Pietrogrande prof.ssa Jole
32. Borrone Pietro
33. Capecchi dott. Ivo
34. Chiodelli dott. Giuseppe
35. Gestri Silvano
36. Ravenna Pietro
37. Slanzi Pietro
38. Soldati prof.ssa Sara
39. Oreggia prof. Antonio
40. Perri prof.ssa Bianca
41. Savoye prof. Mario
42. Verrotti avv. Alberto
43. Viganò prof. Angelo
44. Passarelli don Giuseppe
45. Chelini dott. Angelo
46. Malloggi Ottorino
47. Merci Lucillo
48. Penè dott.ssa M. Teresa
49. Appio prof. Emanuele
50. Scavetta dott. Giuseppe
51. Lo Cicero dott. Angelo
52. Parere dott. Vincenzo
53. Corona ing. Luigi
54. Comune di Rovigo

DIPLOMA DI TERZA CLASSE

(Medaglia di bronzo)

1. Fadda dott. Raimondo
2. Galdenzi Giuseppe
3. Parmegiani Antonio
4. Mencarelli prof. Mario
5. Forzoni prof.ssa Angela
6. Monolo Vittorio
7. Saracino Elena n. Signorile
8. Lo Bianco dott. Giuseppe

(10866)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di ostetrica

La signorina Marianna Saccà, nata a Lentini (Siracusa) il 3 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di ostetrica, conseguito presso l'Università di Catania il 25 giugno 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

La sig.a Paolacci Virginia, nata a Poli (Roma) il 12 febbraio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di ostetrica, rilasciatole dalla Scuola di ostetricia annessa alla Clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Roma in data 17 ottobre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(496)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Armando Spaggiari, nato a Reggio Emilia il 9 settembre 1901, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Farmacia, conseguito presso l'Università di Ferrara il 29 ottobre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all''Università di Ferrara.

La dottoressa Maria Susini, nata a Livorno il 28 gennaio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Pisa il 24 ottobre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(489)

La dottoressa Luciana Pozza, nata a Treviso il 15 aprile 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Genova il 27 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

La dottoressa Lina Albery, nata a Monte San Giovanni Campano (Frosinone) il 16 dicembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 10 luglio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(490)

La dottoressa Gabriella Micks, nata a Viareggio (Lucca) il 26 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 12 luglio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Giorgio Guadagni, nato a Roma il 19 dicembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 20 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(491)

Il dott. Riccardo Currado, nato a Torino il 12 settembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 18 novembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Vittorio Casale, nato a Castelvecchio Subequo (L'Aquila) il 17 novembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso L'Università di Roma il 2 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(492)

Il dott. Giulio Bonifati, nato a Castrovillari (Cosenza) il 27 gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma il 16 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dottoressa Caterina Uricchio in Banello, nata a Milano il 18 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Materie letterarie, conseguito presso l'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 15 novembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

(493)

La dottoressa Maria Siniscalchi, nata a Napoli il 31 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Napoli il 12 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

La dottoressa Edvige Valanzuolo Pignatelli, nata a Taranto il 7 marzo 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lingue, letterature ed istituzioni occidentali, conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 6 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario orientale di Napoli.

(494)

La dottoressa Albertina Buccino in Russo, nata a Scafati (Salerno) il 20 febbraio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Pedagogia, conseguito presso l'Istituto universitario pareggiato femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli il 3 dicembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario pareggiato femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli.

(495)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di punzoni, per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 23-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio d'identificazione « 23-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Oliveri Pasquale, con sede in Campoligure (Genova), via Don Minzoni n. 49.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli analoghi due punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Genova.

(479)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1967, il comune di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.049.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(644)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 461.859.809, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(645)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1967, il comune di Pescosansonesco (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.942.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(646)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.444.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(647)

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1967, il comune di Poggiomarino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.090.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(648)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.320.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommini strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(649)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1967, il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.873.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(651)

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1967, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.804.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(650)

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1967, il comune di Serramonacesca (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.570.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(652)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Tito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.676.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(653)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Tramutola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.404.379, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(654)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Petriano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.665.059, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(715)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Pietrarubbia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.591.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(716)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Piobbico (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.534.932, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(717)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.027.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(718)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.600.221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(719)

Autorizzazione al comune di Cetona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Cetona (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.442.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(720)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Mozzagrogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.175.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(721)

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Amato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.045.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(722)

Autorizzazione al comune di Vinchiaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Vinchiaturo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.226.167, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(724)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.849.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(725)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.985.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(723)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1967, il comune di Bitetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.057.974, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(727)

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Stia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.528.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(728)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di San Godenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.202.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(729)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Poggio a Caiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(730)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1967, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 298.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(731)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Asciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.004.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(732)

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Bibbona (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.467.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(733)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.879.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(739)

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Montecosaro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.722.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(734)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1967, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.815.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 25 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,25	625,10	625,10	625,11	625,05	625,25	625,11	625,11	625,25	625,15
$ Can.	579,75	579,90	579,75	580 —	579,80	579,70	579,875	580 —	579,70	580 —
Fr. Sv.	144,41	144,37	144,40	144,38	144,35	144,82	144,3850	144,38	144,39	144,385
Kr. D.	90,43	90,41	90,43	90,42	90,45	90,43	90,42	90,42	90,44	90,43
Kr. N.	87,38	87,35	87,39	87,37	87,50	87,40	87,387	87,37	87,37	87,38
Kr. Sv.	120,95	120,94	120,96	120,95	121 —	120,95	120,9375	120,95	120,96	120,95
Fol.	173,08	173,10	173,13	173,10	173,05	173,11	173,1050	173,10	173,07	173,10
Fr. B.	12,50	12,518	12,5245	12,52625	12,51	12,50	12,525	12,52625	12,51	12,515
Franco francese	126,29	126,31	126,28	126,315	126,25	126,89	126,31	126,315	126,29	126,31
Lst.	1745 —	1745,05	1745 —	1745 —	1744,50	1744,85	1744,90	1745 —	1745,07	1745,15
Dm. occ.	157,21	157,27	157,265	157,255	157,24	157,17	157,2550	157,255	157,25	157,26
Scell. Austr.	24,16	24,17	24,1625	24,1640	24,10	24,16	24,16375	24,1640	24,16	24,17
Escudo Port.	21,76	21,76	21,76	21,76	21,75	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4375	10,4320	10,43	10,43	10,4305	10,4320	10,43	10,43

Media dei titoli del 25 gennaio 1967

Rendita 5 % 1935	103,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,40
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1967

1 Dollaro USA	625,11
1 Dollaro canadese	579,937
1 Franco svizzero	144,382
1 Corona danese	90,42
1 Corona norvegese	87,377
1 Corona svedese	120,944
1 Fiorino olandese	173,112
1 Franco belga	12,526
1 Franco francese	126,312
1 Lira sterlina	1744,95
1 Marco germanico	157,255
1 Scellino austriaco	24,164
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa fattoria Castello di Legri », con sede in Calenzano (Firenze).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1967 è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa fattoria Castello di Legri », con sede in Calenzano (Firenze), composto dei signori:

Belli dott. Maurizio, presidente;
Panerai dott. Giancarlo e Chiarini Bruno, membri.

(432)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Guardiamacchine », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1967 i poteri conferiti al rag. Francesco Nisco, commissario governativo della Società cooperativa « Guardiamacchine », con sede in Roma, sono stati prorogati dall'11 gennaio al 15 luglio 1967.

(421)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia Larinese », con sede in Larino (Campobasso).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 gennaio 1967, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia Larinese », con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 11 marzo 1947, repertorio 195, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Antonio Terzani.

(302)

Scioglimento della Società cooperativa ex Dipendenti vetreria italiana Balzaretti e Modigliani, con sede in Livorno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 gennaio 1967, la Società cooperativa ex Dipendenti vetreria italiana Balzaretti e Modigliani, con sede in Livorno, costituita per rogito Bastianelli in data 22 dicembre 1953, repertorio 9207, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Silvano Zingoni.

(303)

Scioglimento della Società cooperativa « Organizzazione Cooperativa Lirica Italiana - O.C.L.I. », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 gennaio 1967, la Società cooperativa « Organizzazione Cooperativa Lirica Italiana - O.C.L.I. », con sede in Milano, costituita per rogito Scamarone in data 9 giugno 1950, repertorio 5800, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Piergiorgio Gattinone.

(304)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Latteria sociale - Tirso », con sede in Ottana (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 gennaio 1967 la Società cooperativa agricola « Latteria sociale - Tirso », con sede in Ottana (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 13 ottobre 1962, repertorio n. 1837, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(393)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Alba Novella », in liquidazione, con sede in Pomezia (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 gennaio 1967 il dott. Pietro Zinanni è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Alba Novella », con sede in Pomezia (Roma), in sostituzione del dott. Gabriele Cavallari.

(281)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa della pesca « S. Elmo », in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Alghero (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 gennaio 1967 il dott. Giovanni Maria Filigheddu, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa della pesca « S. Elmo », con sede in Alghero (Sassari), in sostituzione del dott. Sebastiano Fois.

(282)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Istituto nazionale della nutrizione ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, sito in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1966, registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 102, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione dalla provincia di Roma, con atto 3 maggio 1966, n. 26418 di repertorio, rogato dal notaio dott. Renato Armati di Roma, di un appezzamento di terreno sito in Roma — facente parte della tenuta denominata « S. Alessio » — della superficie di metri quadrati 20.480 circa, confinante con la via Ardeatina, fosso S. Alessio e residua proprietà del donante, distinto in catasto terreni del comune di Roma al foglio n. 879, particella 29 intera e 28-*b* frazionata — aventi rispettivamente superficie di metri quadrati 14.360, con reddito dominicale di L. 4.882,40 e reddito agrario di L. 430,80, e superficie di metri quadrati 6.120, con reddito dominicale di L. 979,20 ed agrario di L. 104,04 per la costruzione della nuova sede dell'Istituto nazionale della nutrizione medesimo.

(474)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1966, al registro n. 522 Civili, foglio n. 325, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 19 gennaio 1966 dal sig. Sorrenti Domenico — impiegato del ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria istituito, per i Servizi dell'alimentazione, dalla legge 6 marzo 1958, n. 199 — avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 4713 in data 1° ottobre 1965 col quale veniva disposto, con effetto dal 16 ottobre 1965, il collocamento a riposo del ricorrente per raggiunti limiti di età e di anzianità di servizio.

(473)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 1966, registro n. 44 Finanze, foglio n. 386, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal commesso avventizio del lotto Maietta Amerigo, con atto del 14 dicembre 1965, avverso il decreto ministeriale n. 25.000 del 24 dicembre 1963, con cui venne disposta l'esclusione dalla nomina ad aiuto ricevitore del predetto.

(476)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centosettanta posti di usciere giudiziario in prova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271, con cui è stato approvato il testo organico dell'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, relativo alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso per usciere giudiziario in prova;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centosettanta posti di usciere giudiziario in prova, per la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari delle sottoindicate Regioni, ai sensi dell'art. 190, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Piemonte; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Liguria; Emilia; Sardegna; Sicilia.

Sette posti sono riservati ai concorrenti che, conseguita la idoneità nella prova pratica di scrittura sotto dettato, superino la prova orale facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso, è necessario che l'aspirante:

A) sia cittadino italiano: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) abbia l'esercizio dei diritti politici;

C) abbia compiuto gli studi di istruzione elementare (licenza di quinta elementare);

D) abbia, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 32;

E) sia di moralità e condotta incensurabili;

F) abbia l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e della Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, in seguito a comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) ad anni 45 per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per gli invalidi e mutilati civili, per gli invalidi e mutilati sul lavoro e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, esclusi gli invalidi indicati all'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Non sono ammessi a fruire del beneficio della elevazione del limite di età sino a 55 anni gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della nona categoria e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

c) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale di ruolo dello Stato e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in servizio presso Amministrazioni statali;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

d) di coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, siano incaricati della pulizia e custodia di locali di uffici giudiziari da almeno quattro anni, purchè siano invalidi di guerra od equiparati oppure ex combattenti decorati almeno della croce al merito di guerra (art. 165, lettera *c*) regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271).

Per gli aspiranti di cui alla lettera *d*) non si richiede il possesso del titolo di studio, ma deve essere documentato il lodevole servizio prestato.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, dovrà essere inviata al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio III), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

1) cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) l'indicazione del luogo di residenza;

4) il possesso dei titoli (per coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, hanno superato il 32° anno di età) necessari per fruire della elevazione del limite massimo di età;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero la inesistenza di precedenti o pendenze penali;

8) il titolo di studio, con l'esatta indicazione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

9) la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (civili o militari), specificando la categoria, il ruolo di appartenenza, la data di assunzione e gli uffici ove si è prestato servizio. Dovranno altresì essere indicate le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati, in bollo, i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito di cui al successivo art. 6.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Inammissibilità - Decadenza

A) Non saranno ammessi al concorso:

1) Gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma;

2) Gli aspiranti che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) Gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

B) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art. 13;

2) Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Titoli di merito

Sono valutabili i seguenti titoli di merito:

A) Titoli di studio superiori alla licenza elementare;

B) Certificati comprovanti il lodevole servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni;

C) Certificati comprovanti l'idoneità riportata in precedenti concorsi statali.

Detti titoli, redatti a norma delle leggi sul bollo, dovranno pervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Titoli prevalenti per la formazione della graduatoria dei vincitori

Ai sensi dell'art. 165 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271, saranno preferiti, in primo luogo, sino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, i candidati che, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, rivestendo la qualifica di invalidi di guerra od equiparati ovvero di ex combattenti decorati almeno della croce al merito di guerra, sono incaricati della pulizia e custodia dei locali di uffici giudiziari da almeno quattro anni.

In secondo luogo saranno preferiti ai sensi dell'art. 166 del regio decreto anzidetto, i candidati che abbiano prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia o nelle guardie municipali con attestazione di lodevole servizio, ovvero che siano figli di impiegati dello Stato.

In caso di parità di merito, i candidati che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, saranno graduati ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche, che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

1) Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Comando di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini e residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente.

2) Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella *C* o *D* che è stata attribuita;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *A*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno produrre un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa.

3) Orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, o per la lotta di liberazione, per qualunque causa, dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) le vedove di guerra, dovranno produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

e) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *b*) e *c*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

f) gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro.

4) Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a*);

c) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio presenteranno anche essi il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a*).

5) Profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui risiedono, su carta da bollo, rilasciata in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

6) Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o la copia notarile) del relativo brevetto o del documento di concessione.

7) Perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante attestazione, su carta bollata, del prefetto della Provincia in cui risiedono;

i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta bollata, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

8) Coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra.

9) Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, produrranno copia dello Stato di servizio su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Coloro che fra essi, abbiano frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un attestato, rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del Tesoro dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione della autorità militare su carta da bollo.

I documenti di cui al precedente n. 8 ed alle lettere *a* e *b*) del n. 9) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

10) Candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, primo e secondo comma:

a) i candidati in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 7 del presente bando, dovranno produrre, oltre al documento attestante l'invalidità ovvero la qualifica di ex combattente, decorato al valor militare od insignito della croce al merito di guerra, un certificato in carta da bollo, rilasciato dal cancelliere e vistato dal Capo dell'ufficio giudiziario, da cui risulti che essi hanno prestato e prestano lodevole servizio, da almeno quattro anni, alla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*, quali addetti alla pulizia e custodia dell'Ufficio giudiziario;

b) i candidati in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del predetto art. 7 dovranno presentare una copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, con attestazione di lodevole servizio ovvero, se figli di impiegati dello Stato, un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale qualità.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Art. 9.

Termine, a pena di decadenza, per la presentazione dei documenti che danno diritto alla elevazione del limite di età, a precedenza ed a preferenza.

I candidati risultati idonei nella prova pratica di scrittura sotto dettato, che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per le precedenze e per le preferenze, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso di detti titoli entro e non oltre trenta giorni dall'invito da parte della Amministrazione.

Art. 10.

Valutazione dei titoli di merito e prova pratica di scrittura sotto dettato

La Commissione esaminatrice, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli di merito di cui all'art. 6, con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile a ciascun candidato e quello minimo per l'ammissione alla prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato.

La prova pratica di scrittura sotto dettato, avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno indicati con successivo decreto.

Art. 11.

Vincitori del concorso

Saranno dichiarati vincitori del concorso, entro il limite dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria di merito, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni e salva la quota di cui al successivo art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

Prova facoltativa orale di lingua tedesca

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta soltanto di una prova orale ed è diretta ad accertare la conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato e la sua capacità di conversare senza difficoltà in detta lingua. In esito a tale prova sarà espresso un giudizio di idoneità o di non idoneità.

Saranno ammessi a sostenere detta prova soltanto i candidati idonei nella prova pratica, che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 13.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio III, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

A) Titolo di studio: certificato originale di compimento degli studi di istruzione elementare (licenza di quinta elementare) o copia notarile.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato originale, deve essere presentato un duplicato.

B) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo. Non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

C) Certificato di cittadinanza italiana (carta da bollo) rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici (carta da bollo) rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo) rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato medico (carta da bollo), rilasciato dal mebollo) rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio, i mutilati ed invalidi civili e gli invalidi del lavoro, debbono produrre il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o della mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di usciere giudiziario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio, se non l'abbiano già prodotta.

I candidati che si trovano sotto le armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti alle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale, insieme ad un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo, attestante sia la buona condotta, sia la idoneità fisica all'impiego.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità giudiziaria di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 12 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1967
Registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 48

(Schema di domanda da redigere
su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio III — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente a . . . . (prov. di . . . . Tribunale di . . . . .) in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a centosettanta posti di usciere giudiziario.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . l'anno . . . . . . e che avendo superato gli anni 32 ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2);

d) ha riportato (3) . . . .

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso la Scuola . . . .

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4): . . . .

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . . . .;

h) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6);

l) allega alla presente istanza i seguenti documenti, in bollo, attestanti il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 6 del bando: *A*) . . . . *B*) . . . . *C*) . . . .

Il sottoscritto desidera che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso siano inviate al seguente indirizzo . . . . .

Roma,

Firma . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, se dipendente statale.

(622)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al pubblico concorso per esami, per il conferimento di cinque posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 26 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 24 settembre 1966, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cinque posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile;

Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1082, recante « modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 dicembre 1966;

Considerato che la predetta legge 1° dicembre 1966, n. 1082, stabilisce che possono partecipare ai pubblici concorsi per la nomina in prova a vice ispettrice di polizia le aspiranti che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia, ed abbiano una età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40, ferma restando la vigente inapplicabilità, alle aspiranti stesse, delle deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali, nonchè l'esigenza del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, e della idoneità psico-fisica al servizio di istituto: tranne, peraltro, quello dello stato di nubile o vedova, già contemplato dalla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e non più richiesto dalla menzionata legge 1° dicembre 1966, n. 1082;

Ravvisata la conseguente opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, anche al fine di consentire l'ammissione al concorso stesso delle aspiranti in possesso dei requisiti modificati dalla menzionata legge 1° dicembre 1966, n. 1082, nell'interesse della Amministrazione ad una più ampia selezione di concorrenti;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperto, per un periodo di quaranta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al pubblico concorso per esami indetto con il provvedimento ministeriale 26 luglio 1966, di cui alle premesse, per il conferimento di cinque posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1966, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

C) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia, conseguita presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli indicati;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto. Non potranno essere, in ogni caso, giudicate idonee le aspiranti di statura inferiore a centimetri 149.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti, da tutte le aspiranti, alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato dal precedente art. 1.

Le aspiranti che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso dopo la scadenza del termine stabilito col richiamato decreto ministeriale 26 luglio 1966, dovranno presentare una ulteriore domanda di ammissione entro il nuovo termine utile fissato col presente decreto.

Art. 4.

Rimangono ferme tutte le altre modalità e prescrizioni contemplate, per il concorso, dal precitato decreto ministeriale 26 luglio 1966 e non incompatibili con le disposizioni del presente decreto e della menzionata legge 1° dicembre 1966, n. 1082.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, il 18 *gennaio* 1967
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 99

(667)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al pubblico concorso per esami, per il conferimento di ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto nella polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 26 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 22 settembre 1966, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile;

Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1082, recante « modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 dicembre 1966;

Considerato che la predetta legge 1° dicembre 1966, n. 1082, stabilisce che possono partecipare ai pubblici concorsi per la nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe le aspiranti che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ed abbiano una età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35, ferma restando la vigente inapplicabilità, alle aspiranti stesse, delle deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali, nonchè l'esigenza del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, e della idoneità psico-fisica al servizio di istituto: tranne, peraltro, quello dello stato di nubile o vedova, già contemplato dalla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e non più richiesto dalla menzionata legge 1° dicembre 1966, n. 1082;

Ravvisata la conseguente opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, anche al fine di consentire l'ammissione al concorso stesso delle aspiranti in possesso dei requisiti modificati dalla menzionata legge 1° dicembre 1966, n. 1082, nell'interesse della Amministrazione ad una più ampia selezione di concorrenti;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperto, per un periodo di quaranta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, il termine

utile per la presentazione delle domande di ammissione al pubblico concorso per esami indetto con il provvedimento ministeriale 26 luglio 1966, di cui alle premesse, per il conferimento di ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1966, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

C) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli indicati;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto. Non potranno essere, in ogni caso, giudicate idonee le aspiranti di statura inferiore a centimetri 149.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti, da tutte le aspiranti, alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato dal precedente art. 1.

Le aspiranti che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso dopo la scadenza del termine stabilito col richiamato decreto ministeriale 26 luglio 1966, dovranno presentare una ulteriore domanda di ammissione entro il nuovo termine utile fissato col presente decreto.

Art. 4.

Rimangono ferme tutte le altre modalità e prescrizioni contemplate, per il concorso, dal precitato decreto ministeriale 26 luglio 1966 e non incompatibili con le disposizioni del presente decreto e della menzionata legge 1° dicembre 1966, n. 1082.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, il 18 *gennaio* 1967
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 98

(668)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2040 in data 31 dicembre 1965, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 31 dicembre 1965, n. 2040 per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Pastorella dott. Bruno, direttore di sezione di Prefettura;

Cotta Ramusino dott. Ferruccio, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Beretta Anguissola dott. prof. Alessandro, docente in Patologia medica;

Psacaropulo dott. prof. Giorgio, primario chirurgo;

Congiatu dott. Sebastiano, medico condotto.

Segretario:

Valenti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Torino entro sessanta giorni dalla scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 4 gennaio 1967

Il medico provinciale: GAGLIO

(435)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.